

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, partita IVA 02553300373, codice fiscale 92038610371, di seguito denominata "Azienda ospitante" o "Azienda", con sede legale in Bologna, Via Albertoni 15, CAP 40138, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19 Luglio 1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda ([peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it](mailto:peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it))

e

l'Università \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
nella persona del legale rappresentato/dirigente delegato, Prof./Proff.ssa/Dott./Dott.ssa  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, di seguito denominata  
"Richiedente"

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi

### PREMESSO CHE

- i tirocini curriculari sono rivolti a studenti che frequentano un percorso di istruzione o formazione; essi assolvono a finalità formative ed orientative, essendo finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro, nell'ambito di un iter finalizzato al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano;
- l'IRCCS Azienda-Ospedaliero Universitaria di Bologna assume nella propria missione la collaborazione alla realizzazione di percorsi di formazione ed istruzione mettendo, allo scopo, a disposizione le proprie strutture e favorendo la collaborazione dei propri professionisti;
- per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione, corredata da un piano formativo, tra un soggetto promotore (es. università) ed un soggetto ospitante (nella fattispecie, l'azienda sanitaria);
- allo scopo, l'IRCCS favorisce lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture, definendo uno schema di convenzione diretto a disciplinare in maniera omogenea i rapporti con i molteplici interlocutori che richiedono l'accesso alle proprie strutture.

### CONVENGONO

#### Articolo 1

#### Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda e l'ente promotore (Richiedente), diretti a consentire a studenti *tirocinanti* la frequenza di un ambiente di lavoro con lo scopo di favorirne l'orientamento in funzione delle proprie future scelte formative e/o professionali.

## Articolo 2 Soggetti della Convenzione

- *Azienda (= soggetto ospitante)*: si impegna ad accogliere tirocinanti, presso le proprie strutture, per lo svolgimento di tirocini curriculari su proposta di soggetti promotori, nell'ambito degli accordi disciplinati dal presente rapporto convenzionale. Dall'impegno anzidetto non deve derivare alcun onere finanziario a carico dell'Azienda.
- *Richiedente (= soggetto promotore)*: promuove ed attiva - garantendone la valenza formativa - l'esperienza di tirocinio della cui progettazione, attivazione e monitoraggio è responsabile. Al Richiedente spetta, altresì, l'attestazione finale di svolgimento del tirocinio, indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento.

## Articolo 3 Tirocinanti e caratteristiche del tirocinio

Gli studenti individuati dal Richiedente in attuazione del presente rapporto convenzionale hanno l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio *progetto formativo individuale*, svolgendo le attività concordate con i tutor; sono tenuti a seguire le indicazioni dei tutor fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo/formativo.

Il tirocinio non costituisce una forma di rapporto di lavoro. L'Azienda si impegna a non utilizzare i tirocinanti per lo svolgimento di attività di competenza di propri dipendenti se non per dirette, evidenti e puntuali necessità correlate all'iter formativo, su indicazione e dietro sorveglianza dei tutor. In ogni caso, il tirocinante non può sostituirsi al lavoratore dell'Azienda.

Il tirocinio deve essere svolto esclusivamente in fascia diurna; qualora, in via del tutto eccezionale, dovesse rendersi necessario l'affiancamento formativo in fascia serale o notturna questo dovrà essere esplicitato e motivato nel *progetto formativo individuale*.

Non sono previsti a favore del tirocinante:

- la corresponsione di alcuna indennità di partecipazione;
- condizioni agevolate per l'accesso al servizio di mensa;
- il rilascio di badge;
- il rilascio di credenziali aziendali.

Ove si renda necessario l'utilizzo di una divisa - in relazione alle caratteristiche ed esigenze della struttura/articolazione organizzativa aziendale nella quale il tirocinante è accolto - l'ente promotore dovrà corrispondere a IRCCS un rimborso spese per il servizio di noleggio e lavaggio, secondo le tariffe previste nel contratto in vigore tra l'Azienda e la ditta appaltatrice.

#### **Articolo 4**

### **Progetto formativo individuale**

Obiettivi, modalità, regole di svolgimento e durata del tirocinio sono definiti dal “*Progetto formativo individuale*”, redatto in collaborazione tra Azienda e Richiedente e sottoscritto dagli stessi e dal tirocinante.

I singoli *progetti formativi individuali* sono da ritenersi parte integrante della presente Convenzione. Valutazione e certificazione dei risultati del tirocinio - come prefigurati nel *Progetto formativo individuale* -, avvengono nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo, validata dal tutor aziendale.

#### **Articolo 5**

### **Tutoraggio**

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività dello studente sono seguite e verificate dal tutor designato dal Richiedente e da un tutor designato dall’Azienda, entrambi individuati nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltre che dalla rispettiva regolamentazione.

Ad entrambi i tutor spetta, d’intesa, l’elaborazione del *progetto formativo individuale* e la relativa attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Al tutor designato dall’Azienda - in possesso di esperienze e competenze professionali idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio - competono l’inserimento e l’affiancamento del tirocinante nel Policlinico, per tutta la durata della formazione, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale. Ciascun tutor individuato dall’Azienda può essere responsabile, al massimo, di tre tirocinanti.

Al tutor designato dal Richiedente competono l’organizzazione ed il monitoraggio del tirocinio e le attestazioni finali.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor designato, previa comunicazione alla controparte ed al tirocinante.

Per la formazione post base e avanzata delle Professioni Sanitarie (Master/Lauree Magistrali) non è prevista la sostituzione del tutor una volta designato.

#### **Articolo 6**

### **Riferimenti temporali del tirocinio**

La durata del tirocinio stabilita dagli ordinamenti di studio o dal *Progetto formativo individuale*.

Il tirocinante deve informare entrambi i tutor in caso di interruzione del tirocinio; l’informazione deve essere data mediante comunicazione scritta, motivata, preventiva rispetto all’interruzione o, comunque, tempestiva nel caso in cui l’interruzione non fosse prevedibile.

La durata sopra definita potrà essere prorogata - nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi - previo accordo tra Azienda, Richiedente e tirocinante, fermi restando tutti gli obblighi definiti nell’ambito della presente Convenzione e del *progetto formativo individuale*.

Il tirocinio può essere interrotto dall'Azienda o dal Richiedente:

- In caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- In caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

In quest'ultimi due casi, Azienda e Richiedente dovranno concordare le modalità di ripresa del tirocinio o la relativa cessazione.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto spetta anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata che si protraggano per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di temporanea interruzione dell'attività da parte dell'Azienda, della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Gli eventuali periodi di sospensione - a qualsiasi titolo effettuati - non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

### **Articolo 7 Assicurazione**

Il tirocinante è assicurato, a cura del Richiedente:

- Presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) per quanto concerne eventuali infortuni sul lavoro;
- Presso idonea compagnia assicurativa per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'Azienda, purché rientranti nel *progetto formativo individuale*.

### **Articolo 8 Sicurezza sul lavoro**

I tirocinanti che svolgono attività presso l'Azienda sono equiparati, ai sensi della normativa vigente, ai lavoratori, durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente Convenzione.

L'Azienda è in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui, nell'ambito del *Progetto formativo individuale* si dovesse rendere necessario l'accesso a locali/attrezzature/materiali che non siano di pertinenza dell'Azienda, il Richiedente si impegna ad interpellare il soggetto giuridicamente competente al fine di ottenere la preventiva autorizzazione all'ingresso ed utilizzo.

L'Azienda:

- si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività formativa, anche sulla base del *documento aziendale di valutazione dei rischi*;
- si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale (DPI) correlati a specifiche attività previste dal *Progetto formativo individuale*;

- assegna al Preposto della struttura -presso la quale il tirocinante svolgerà le attività -la vigilanza e sorveglianza dirette a verificare che lo studente si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Richiedente l'eventuale reiterato mancato rispetto di tali misure;
- fornisce l'erogazione della formazione specifica che dovrà essere conseguita mediante frequenza in modalità e-learning, da parte del tirocinante, del corso "*La salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/08*", della durata di 16 ore (4 di formazione generale e 12 di formazione specifica), organizzato sulla piattaforma "e-laber". Alla frequenza con successo del corso, conseguirà il rilascio di un attestato di frequenza che dovrà essere consegnato alla segreteria a cura del tirocinante entro 15 giorni dall'inizio del tirocinio.

### **Articolo 9** **Trattamento dati personali**

Le Parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi.

Atal fine si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

Il tirocinante è autorizzato al compimento delle operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento delle attività formative.

Nel *progetto formativo individuale* deve essere tassativamente inserita - e specificamente sottoscritta dal tirocinante - la formula "*Il tirocinante è designato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati correlati alle attività oggetto del tirocinio nel rispetto delle regole pubblicate sul sito aziendale <https://intranet.aosp.bo.it/content/responsabili-e-incaricati-del-trattamento-dei-dati>*".

Il tutor aziendale è tenuto a coordinarsi con il *referente privacy* della struttura in cui viene svolto il tirocinio affinché quest'ultimo verifichi che il tirocinante effettui le eventuali operazioni di trattamento in attuazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione.

### **Articolo 10** **Durata della Convenzione e recesso**

La presente Convenzione ha validità di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La relativa disciplina si applica ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La Convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, anche mediante scambio di corrispondenza via PEC.

Le parti possono recedere unilateralmente - in qualsiasi momento - mediante comunicazione a mezzo PEC, indirizzata alla controparte; in questa ipotesi devono comunque essere portati a termine i tirocini ancora in corso, nel rispetto dei termini pattuiti con il presente accordo.

## **Articolo 11** **Registrazione e** **bollo**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del DPR 131/86; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.  
La Convenzione è, altresì, soggetta all'imposta di bollo che sarà corrisposta integralmente ed esclusivamente a cura del Richiedente.

## **Articolo 12** **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.  
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Bologna.  
Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

IRCSS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Chiara Gibertoni

Università \_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante/soggetto delegato  
Prof./Proff.ssa/Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

